

STATUTO ASSOCIAZIONE UDINESE CLUB

Articolo 1 – Denominazione

È costituita un'Associazione che assume la denominazione “ASSOCIAZIONE UDINESE CLUB” o, in breve “A.U.C.”.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'associazione dovrà aggiungere alla denominazione “ASSOCIAZIONE UDINESE CLUB” ovvero alla sigla in breve “AUC” anche l'espressione “Ente del Terzo Settore” ovvero l'acronimo “ETS”

Articolo 2 – Sede e durata

L'associazione ha sede nel Comune di Udine. La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 3 – Scopo e finalità istituzionali

L'Associazione è apolitica e apartitica, e persegue, senza scopi di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite nel prosieguo del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto, nel Codice civile e nel D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, delle attività previste al punto i) dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo” e si ispira ai principi della non violenza, democrazia, pluralismo e solidarietà.

Scopo dell'Associazione è sostenere la squadra “Udinese Calcio” qualunque sia il campionato al quale essa partecipi e lo svolgimento di attività e iniziative che promuovano la cultura sportiva e i valori morali positivi del tifo e dello sport, in particolare del calcio.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice civile, del D.Lgs n. 117/2017, delle altre leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4 – Attività Istituzionali

L'Associazione, per realizzare le finalità istituzionali, può svolgere le seguenti attività:

1. riunire, organizzare, coordinare i sostenitori e simpatizzanti della società sportiva “Udinese Calcio Spa”;
2. organizzare manifestazioni ed eventi anche sportivi o collaborare con altri soggetti alla loro realizzazione;
3. promuovere iniziative tese ad ostacolare e contrastare qualunque forma di violenza che possa in qualsiasi momento danneggiare il gioco del calcio;
4. organizzare attività ricreative e culturali a favore della promozione della cultura sportiva e dei valori morali positivi del tifo e dello sport, finalizzate anche a favorire, avvicinare ed incrementare il numero dei tifosi e sostenitori della squadra “Udinese Calcio Spa”;
5. edire e pubblicare riviste e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per

realizzare le finalità dell'Associazione;

6. promuovere, organizzare, coordinare e tutelare, nella loro attività di tifosi, le associazioni degli "Udinese Club" territoriali che aderiscono all'AUC come previsto al successivo art. 6.

Articolo 5 – Attività diverse

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs n. 117/2017 e del Decreto 19 maggio 2021 n. 107. L'Associazione può altresì svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Articolo 6 – Associati

Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte dell'AUC tutti gli "Udinese Club", in qualunque forma costituiti, che condividano gli scopi e lo Statuto dell'Associazione e che ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'AUC garantisce ad ogni "Udinese Club" associato la completa autonomia nella gestione della propria vita sociale.

L' "Udinese Club" che intende essere ammesso come socio dovrà presentare, a firma del proprio rappresentante legale, la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto, ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, impegnandosi a versare la quota di prima iscrizione e la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Il Consiglio Direttivo delibera, entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda, l'ammissione dei Soci. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato entro una settimana dall'adozione. L'interessato potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel Libro soci.

Articolo 7 – Diritti e obblighi degli Associati

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e quindi a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo;

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento delle quote e contributi associativi.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8 – Durata del rapporto associativo

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, decadenza per morosità, esclusione o scioglimento del “Udinese Club” associato.

Articolo 9 – Recesso ed Esclusione del socio

Il recesso dalla qualifica di socio dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e non dà alcun diritto al rimborso delle quote già versate a qualunque titolo.

La decadenza dalla qualifica di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dalla formale richiesta di versamento, previo sollecito al versamento che dovrà sempre indicare un congruo termine per la regolarizzazione della posizione.

Inoltre, l'esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- d) che annoveri tra i propri associati soggetti destinatari di provvedimenti e/o sanzioni previsti dalla Legge 401/1989 e dal DL n. 8/2007.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata entro 120 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo: in questo lasso temporale il socio interessato dalla procedura di esclusione si intende sospeso e pertanto gli deve essere trasmesso il provvedimento di sospensione debitamente motivato con la proposta di esclusione, unitamente alla convocazione all'Assemblea dei soci, nel corso della quale potrà contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

Articolo 10 – Patrimonio

L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs n.117/2017.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento.

Articolo 11 – Raccolta Fondi

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, Codice del Terzo Settore.

Articolo 12 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e/o finanziario o il bilancio da presentare all'Assemblea ordinaria dei soci affinché sia approvato dalla stessa assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I criteri e le modalità di predisposizione sono regolati in base alla legge tempo per tempo applicabile e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione. I soci hanno diritto a prenderne visione.

Articolo 13 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto, volontariamente o per obbligo.

Articolo 14 – Assemblee

Possono partecipare alle assemblee, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli "Udinese Club" associati e risultanti iscritti nel libro soci da almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea e in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Gli "Udinese Club" associati sono rappresentati in seno all'Assemblea dai rispettivi Presidenti o, su loro delega scritta, anche a mezzo fax o e-mail, dai rispettivi Vice Presidenti o da altro componente del Consiglio del medesimo "Udinese Club".

Gli "Udinese Club" associati con sede fuori dal Triveneto possono farsi rappresentare anche da altra persona tesserata ad un "Udinese Club" associato.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Le deleghe non possono essere conferite ai componenti del Consiglio Direttivo o degli altri Organi Statutari o a dipendenti dell'Associazione.

All'Assemblea partecipano i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato, senza diritto di voto.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviarsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione della stessa (a titolo esemplificativo lettera raccomandata A/R, email con ricevuta di ritorno, PEC).

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Le assemblee sono comunque validamente costituite e atte a deliberare qualora, in assenza di regolare convocazione, siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e l'Organo di Controllo se nominato e tutti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono affidate al Segretario dell'Associazione, se nominato e presente, ovvero a persona designata dall'Assemblea, a meno che non siano assolve dal notaio.

Articolo 15 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico e/o finanziario o il bilancio e la relazione sulle attività;
- approva il programma preventivo dell'attività e del relativo bilancio preventivo annuale;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota di prima iscrizione e della quota sociale annuale;
- procede alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del

Presidente secondo le disposizioni del successivo art. 16;

- procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- su proposta del Consiglio Direttivo, approva i Regolamenti dell'Associazione e le loro eventuali modifiche;

- delibera sull'esclusione degli associati nei casi previsti dal precedente articolo 9;

- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla Legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione, da effettuarsi in giorno diverso dalla prima, con la presenza di un terzo più uno degli associati.

Tutte le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti la delibera deve considerarsi respinta. Il voto viene sempre espresso per alzata di mano salvo le votazioni attinenti il rinnovo delle cariche sociali e delle delibere riguardanti i membri del Consiglio Direttivo che avverranno per votazione segreta, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:

1. modificazioni dello Statuto;
2. trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
3. scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, da effettuarsi in giorno diverso dalla prima, con la presenza di un terzo più uno degli associati.

Le delibere delle assemblee straordinarie sui punti 1) e 2) sono valide, a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti. La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 16 – Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente

Entro il mese di settembre dell'ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata l'assemblea elettorale.

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per l'elezione.

Alla carica di Consigliere non potrà essere eletto chi si trova in una situazione di conflitto di interessi con l'Associazione.

L'elezione del Consiglio Direttivo avverrà secondo il seguente procedimento:

- ciascun Associato potrà presentare al Consiglio Direttivo uno o più

nominativi eleggibili nel Consiglio Direttivo;

- il medesimo nominativo non potrà essere candidato da due o più Associati;
- l'elenco dei candidati dovrà pervenire al Consiglio Direttivo, via email o comunque con qualsiasi mezzo che ne garantisca il ricevimento, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'elezione, pena la non ammissibilità del nominativo o dei nominativi candidati;
- se il numero di candidati non raggiunge il numero minimo richiesto dallo Statuto, possono candidarsi i consiglieri in carica che hanno completato il limite di tre mandati consecutivi, come previsto dal successivo articolo 17, al solo scopo di completare il numero minimo di eleggibili e, comunque, solo per un'elezione;
- l'assemblea ordinaria elegge i componenti del Consiglio Direttivo con schede compilate durante l'Assemblea stessa;
- ciascun associato potrà esprimere il proprio voto segreto indicando un massimo di 12 candidati per il consiglio direttivo;
- ogni "Udinese Club" associato potrà avere al massimo due rappresentanti nel Consiglio Direttivo;
- il candidato che avrà raccolto il maggior numero di voti sarà nominato Presidente del Consiglio Direttivo;
- in caso di parità di voti, sia per la nomina di Presidente che di consigliere semplice, si provvederà ad una immediata nuova votazione per il solo ballottaggio tra i candidati aventi pari voti.

Al termine dell'assemblea elettorale i neonominati componenti del Consiglio Direttivo dovranno accettare la carica. Qualora qualcuno non dovesse accettare la nomina, subentrerà il primo dei non eletti.

Articolo 17- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 12 (dodici) componenti, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell'assemblea elettorale di nomina del nuovo organo amministrativo.

I Consiglieri sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi, salvo il caso eccezionale previsto dal precedente articolo 16. In caso di interruzione di mandato, non esistono cause ostative alla rielezione per altri tre mandati.

Il Consiglio elegge nel suo seno uno o due vicepresidenti, di cui uno vicario che sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di suo impedimento o assenza.

Il Consiglio, inoltre, sempre tra i propri componenti nomina:

- un segretario;
- un tesoriere.

Il Consiglio può nominare:

- commissioni di lavoro per l'esercizio di compiti specifici i cui componenti potranno essere scelti fra i soci degli "Udinese Club" associati. Potranno fare parte delle commissioni di lavoro anche soggetti terzi privi di tale requisito con specifiche competenze tecniche coerenti con lo scopo della commissione di lavoro;
- un addetto all'Ufficio Stampa, anche esterno all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese o tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.

La convocazione è fatta a mezzo l'invio di lettera semplice anche consegnata a

mano, fax, e-mail o altro mezzo atto a dimostrarne la consegna, non meno di 8 (otto) giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti si dichiarino informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Non è ammessa la delega. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora lo stesso lo ritenga opportuno, potranno partecipare soggetti terzi.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti e a parità di voti prevale la delibera votata dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico e/o finanziario o il bilancio unitamente ad una relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà l'Associazione nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche;
- c) predisporre il programma e il bilancio preventivo;
- d) predisporre i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare l'esclusione del socio moroso ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto;
- g) deliberare in merito alla proposta di esclusione degli associati da presentare all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 9 comma 3 dello Statuto;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi componenti;
- l) decidere su eventuali provvedimenti da prendere a carico dei componenti del Consiglio Direttivo.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso salvo diversa disposizione deliberata dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo potrà determinare eventuali rimborsi delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, comunque e sempre a piè di lista.

Articolo 18 – Sostituzione Componenti del Consiglio Direttivo

Il componente del Consiglio Direttivo assente per tre riunioni consecutive potrà essere considerato decaduto previa apposita delibera del Consiglio stesso e potrà essere sostituito con le modalità che seguono.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei soci per la nomina dei Consiglieri

mancanti che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio direttivo.

In tutti i casi dovrà essere osservato il principio che ogni "Udinese Club" associato non potrà esprimere più di due rappresentanti nel Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 19 - Presidente

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- provvede alla convocazione delle Assemblee degli associati e ne cura gli atti deliberati;

- garantisce il rispetto delle norme statutarie;

- mantiene i rapporti e contatti con la società "Udinese Calcio Spa", con le autorità sportive e civili, con la stampa in relazione a tutte le attività ed iniziative dei club associati all'A.U.C., con enti pubblici e privati finalizzati anche ad eventuali contributi e accordi per l'attività dell'Associazione e dei propri associati.

Tali compiti, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere delegati ad altri consiglieri.

Articolo 20 - Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, mantiene aggiornato il libro dei soci, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ed alla custodia dei beni dell'associazione, per i quali dovrà redigere ed aggiornare apposito inventario.

Articolo 21 – Tesoriere

Il tesoriere ha il compito di:

a) curare la gestione finanziaria dell'Associazione;

b) redigere entro novanta giorni dalla fine dell'esercizio finanziario il progetto di bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

c) proporre al Consiglio Direttivo chiamato all'approvazione del bilancio preventivo, le misure delle quote associative annuali, le modalità di pagamento e la definizione della quota da versare al momento dell'iscrizione di un nuovo associato.

Articolo 22 - Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di designare come Presidente Onorario colui che, per particolari meriti e requisiti, sarà ritenuto meritevole di assumere tale veste.

La designazione deve essere confermata dall'Assemblea Ordinaria degli associati.

La carica di Presidente Onorario non è compatibile con altre cariche in seno agli organi dell'Associazione.

Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, ma con facoltà di esprimere opinioni e formulare proposte.

Articolo 23 – Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da

gestire. Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea dei soci può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non necessariamente soci degli "Udinese Club" associati.

L'organo di controllo resta in carica per 3 (tre) anni e in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

I componenti dell'Organo di Controllo non potranno ricoprire alcuna carica all'interno dell'Associazione

L'organo di controllo:

- partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
- verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
- verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione;
- verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto economico-finanziario corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
- previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
- verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
- individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
- vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica della commercialità delle attività non istituzionali;
- collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.

Articolo 24 – Trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Consiglio Direttivo.

Articolo 25 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o

Associazioni che perseguano finalità analoghe ovvero finalità di utilità sociale e, comunque, non già socie dell'Associazione Udinese Club, salva l'applicazione di quanto contemplato dall'art. 9 del Codice del Terzo settore qualora l'Associazione risulti iscritta Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 26 – Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile, del Decreto legislativo 03 luglio 2017 n.117 e le disposizioni di legge, anche regionali, vigenti.